

STORIA DELLA REDAZIONE DELLA *DIGNITAS CONNUBII*¹

1. I prodromi

1.1 *Nella preparazione del nuovo Codice*

Durante i lavori per la preparazione del nuovo Codice di Diritto Canonico venne già proposto, nella sessione del 16 marzo 1970, da un consultore del gruppo di studio *De processibus* «*ut quaedam instructio similis Instr. Provida Mater appendatur sectioni de processu matrimoniali, ita ut omnibus praesto sit aliqua norma practica in conficien-*

¹ Per uno studio della storia della redazione della *Dignitas connubii*, cf. soprattutto PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction Dignitas connubii, fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, Roma 2009; pp. 723, in specie pp. 81-99 (con ampia bibliografia). Per l'inquadramento dell'Istruzione nella normativa canonica a partire della *Provida Mater*, cf. G.P. MONTINI, «Dall'istruzione *Provida Mater* all'istruzione *Dignitas connubii*», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*, I, Città del Vaticano 2007, 17-45. Vedi pure per una breve storia della redazione F. DANEELS, «Una introducción general a la Instrucción *Dignitas connubii*», *Ius Canonicum* 46/91 (2006) 33-58, vedi 34-38; ID., «Una introduzione generale all'Istruzione *Dignitas connubii*», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 317-342, vedi 318-322. Per questo articolo ho consultato la mia documentazione, essendo stato membro delle tre Commissioni, nonché l'archivio della Prima e Seconda Commissione, che si trova in un fondo speciale presso la Segnatura Apostolica, diviso in 26 scatole. Uno strumento oggi molto utile per lo studio della redazione della *Dignitas connubii* è: *Instructionis Dignitas connubii synopsis historica*, edidit Facultas Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 2015.

dis processibus matrimonialibus». La risposta fu di esaminare questa proposta «*opportuno tempore*»².

1.2 *Proposta della Segnatura Apostolica (1984)*

La Segnatura Apostolica pensava che questo tempo opportuno era arrivato appena entrato in vigore il nuovo Codice di Diritto Canonico. Infatti, con lettera del 4 luglio 1984³, a firma dell'Ecc.mo Segretario (in assenza, ma col permesso del Cardinale Prefetto) si rivolse all'Ecc.mo Sostituto della Segreteria di Stato, chiedendo il permesso di costituire una commissione ristretta di esperti con il compito di redigere un documento simile alla *Provida Mater* del 15 agosto 1936. Infatti, alcuni ufficiali e giudici di tribunali ecclesiastici avevano fatto presente l'opportunità di pubblicare un tale documento. Asseriva allora l'Ecc.mo Segretario della Segnatura Apostolica, S.E.R. Mons. Z. Grochowski:

Questo Supremo Tribunale ritiene non soltanto opportuna ma addirittura necessaria una tale *Instructio* per aiutare molti giudici, che non sono in grado di applicare debitamente il Nuovo Codice di Diritto Canonico, nell'esercizio delle loro delicate e complesse funzioni.

Infatti, il Codice del 1983 riunisce in un capitolo le norme proprie per il processo speciale per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cf. cann. 1671-1691), mentre tante altre prescrizioni si trovano altrove, cioè nelle norme che disciplinano il processo giudiziale nel suo insieme (cf. cann. 1400-1665) e, secondo l'esperienza della Segnatura Apostolica, c'erano tanti giudici poco esperti nel diritto processuale canonico, che avevano bisogno di aiuto.

Rispondeva, però, con lettera del 6 dicembre 1984⁴ l'Ecc.mo Sostituto, S.E.R. Mons. E. Martinez:

² *Communicationes* 39 (2007) 316. Per la menzionata istruzione, cf. S.C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, AAS 28 (1936) 313-373.

³ Prot. n. 16490/84 VAR, doc. 1.

sembra più opportuno procrastinare tale pubblicazione per dare alla dottrina e alla giurisprudenza la possibilità di maturare certe interpretazioni, e perché le Conferenze Episcopali possano preparare in questa materia le determinazioni di natura legislativa loro demandate dal Codice di Diritto Canonico.

1.3 *Proposta della Congregazione per i Sacramenti (1986)*

L'Em.mo Card. Segretario di Stato, invece, il 16 maggio 1986⁵ chiese il parere della Segnatura Apostolica su un suggerimento manifestato in udienza al Sommo Pontefice dall'Em.mo Card. Prefetto della Congregazione per i Sacramenti, che cioè la Segnatura Apostolica pubblicasse una istruzione od altro documento «che chiarisca precipuamente i principi fondamentali che devono guidare le decisioni giudiziarie» nelle cause di nullità matrimoniali. Detta Congregazione aveva «fatto presenti al Santo Padre le sue preoccupazioni circa il modo come vengono trattate e risolte le cause di nullità matrimoniale da parte dei tribunali ecclesiastici degli Stati Uniti d'America».

Dalla lettera di risposta della Segnatura Apostolica del 16 giugno 1986⁶ non appare un grande entusiasmo:

Un [...] documento che affronti il complesso problema, a questo Supremo Tribunale [...] appare molto problematico, perch[é] le proprie competenze in materia sono limitate [...] Comunque [il prospettato documento] potrebbe essere compilato soltanto dopo un complesso ed approfondito studio preparatorio, nel quale dovrebbero essere coinvolti necessariamente diversi dicasteri della Curia Roma, competenti in materia.

La Segnatura Apostolica venne pregata poi,

per venerato incarico, di prendere contatto con gli Em.mi Cardinali Prefetti delle Congregazioni per la Dottrina della

⁴ Prot. n. 135375: nella posizione 16490/84 VAR, doc. 2.

⁵ Prot. n. 175.940: nella posizione 16490/84 VAR, doc. 3.

⁶ Prot. n. 16490/84 VAR, doc. 4.

Fede e per i Sacramenti e con l'Ecc.mo Decano della Rota Romana per esaminare assieme lo stato delle cose, la possibilità dell'istruzione suggerita, le modalità della medesima e la via da seguire per attuarla⁷.

Di conseguenza la Segnatura Apostolica chiese, prima di cominciare i lavori, eventuali osservazioni e suggerimenti ai detti Dicasteri nonché di indicare il nominativo della persona che avrebbe dovuto rappresentarli nella commissione di studio. Siccome, tranne in qualche modo da parte della Congregazione per i Sacramenti, non venivano offerte osservazioni o suggerimenti, il tentativo alla fine andava deserto⁸. Va comunque osservato che nel caso non si trattava di una istruzione circa le norme processuali da osservare nelle cause di nullità matrimoniale, ma sui capi di nullità matrimoniale.

1.4 *Proposta di S.E. Mons. Herranz (1995)*

Veniamo ora ai fatti che immediatamente sono all'origine della decisione di procedere all'elaborazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*. Il 21 marzo 1995⁹ la Segreteria di Stato trasmetteva «un Appunto consegnato recentemente al Santo Padre da S.E. Mons. Julián Herranz circa la tutela dell'indissolubilità del matrimonio», chiedendo al riguardo «l'apprezzato parere di codesta Segnatura Apostolica». In detto appunto, l'allora Ecc.mo J. Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, menzionando le «deviazioni e gli abusi diffusi in diversi paesi», faceva, fra l'altro, presente che

⁷ Lettera dell'Em.mo Card. Casaroli del 15 luglio 1986, prot. n. 175940: nella posizione 16490/84 VAR, doc. 5.

⁸ Cf. prot. n. 16490/84 VAR, doc. 6-20.

⁹ Prot. n. 369.152: nella posizione 25956/95 VAR, doc. 1. Tutta la posizione prot. n. 25956/95 VAR si trova nella prima scatola del fondo speciale.

essendo trascorsi dodici anni dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, esiste ormai la sufficiente esperienza e prospettiva per tentare di preparare un *documento normativo* analogo all'Istruzione *Provida Mater Ecclesia* [...] Il contenuto di questo Decreto (oppure Istruzione) dovrebbe includere sia aspetti di diritto processuali che aspetti di diritto sostanziale matrimoniale. Tra questi si potrebbero inserire molto opportunamente — per esempio nell'introduzione e nella parte riguardante le perizie — anche alcuni fondamentali criteri dottrinali per la retta comprensione ed applicazione del can. 1095.

Si trattava di un documento da emanare dalla Segnatura Apostolica, con opportuna collaborazione della Rota Romana e del menzionato Pontificio Consiglio. Va rilevato il contenuto proposto per il documento da preparare come decreto oppure istruzione.

Annotava subito l'Em.mo Cardinale G. Agustoni, Prefetto della Segnatura:

non sono le norme che mancano: è la mancata conoscenza critica delle norme e la loro corretta e rigorosa applicazione che sono alla base della situazione denunciata [...] La pubblicazione di un ennesimo documento potrebbe addirittura creare la pericolosa illusione di aver affrontato efficacemente [una] piaga gravissima¹⁰.

Veniva poi discussa e perfezionata nel Congresso del 14 giugno 1995 una lettera abbastanza lunga di risposta, in gran parte secondo le istruzioni dei Superiori dal sottoscritto preparata, ed il 27 giugno 1995 inviata¹¹. Ne cito alcuni passaggi:

Dall'esperienza di questo Supremo Tribunale risulta [...] che il problema principale non è tanto la mancanza di apposite norme, quanto la deficiente preparazione d[e]i ministri della giustizia nella Chiesa, l'inosservanza della normativa esi-

¹⁰ Prot. n. 25956/95 VAR, doc. 2.

¹¹ Prot. n. 25956/95 VAR, doc. 8.

stente ed un concetto distorto della pastorale dei matrimoni falliti ed in specie della funzione delle dichiarazioni di nullità nell'ambito di detta pastorale [...] Se non si osservano le norme del Codice di Diritto Canonico e le autorevoli precisazioni date nelle Allocuzioni del Santo Padre, si può e si deve legittimamente presumere che anche un ulteriore decreto generale esecutivo o una istruzione lasceranno il tempo che trovano. Del resto il moltiplicarsi di documenti normativi non giova alla chiarezza della norma stessa! [...] Occorre invece una strategia globale per affrontare il grave problema.

Comunque sia, verso la fine della risposta, si concedeva che: «Una revisione della *Provida Mater* da parte di questa Segnatura Apostolica potrebbe avere qualche relativa utilità, ma non sembra urgente».

L'Em.mo Prefetto della Segnatura Apostolica veniva poi con lettera del 19 dicembre 1995¹² invitato dall'Ecc.mo G.B. Re, Sostituto della Segreteria di Stato, «per un colloquio [...] alla luce soprattutto di quanto codesto Dicastero aveva proposto con lo stimato Foglio N. 16490/84 VAR, del 4 luglio 1984». L'apertura favorevole manifestata dalla Segnatura nel 1984 verso un documento simile alla *Provida Mater* era ben cambiata nell'anno 1995 a causa della deludente esperienza nel periodo intercorso. Detto incontro si svolse comunque il 31 gennaio 1996¹³; sembra con la presenza anche dell'Ecc.mo J. Herranz e dell'Ecc.mo M.F. Pompedda, Decano della Rota Romana.

1.5 *Allocuzione alla Rota Romana (1996)*

S'intercalava nel frattempo l'allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 22 gennaio 1996¹⁴. Rammentava il Sommo Pontefice che nei processi per la dichiarazione

¹² Prot. n. 381.594; nella posizione 25956/95 VAR, doc. 9.

¹³ Cf. la lettera della Segreteria di Stato del 24 febbraio 1996, prot. n. 388.342; nella posizione 26792/96 VAR, doc. 1.

¹⁴ AAS 88 (1996) 773-777; vedi n. 4, p. 775.

di nullità del matrimonio «si tratta di un bene indisponibile e che finalità suprema è l'accertamento di una verità oggettiva, che tocca anche il bene pubblico». In detto processo non possono essere ammessi, per es., comportamenti moratori come pure «la pretesa di applicare [...] norme di procedura, valevoli in processi di altra natura, ma del tutto incongruenti con cause che non passano mai in cosa giudicata». Proseguiva poi, in questo contesto abbastanza contorto, il Sommo Pontefice:

Sono principi, questi, che occorre elaborare e tradurre in chiara prassi giudiziaria, soprattutto ad opera della giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana, così che non sia fatta violenza alla legge universale e particolare, né ai diritti delle parti legittimamente ammesse in giudizio, sollecitando anche correttivi dal legislatore ovvero una normativa di attuazione specifica del Codice, così come già avvenuto nel passato (Cf. *Instructio S. Congregationis de disciplina Sacramentorum Provida Mater Ecclesia*, 15 augusti 1936).

Quest'ultima formula ha dato origine a delle aspettative piuttosto confuse: una cosa, infatti, è sollecitare «correttivi dal legislatore», un'altra preparare «una normativa di attuazione specifica del Codice», analoga alla *Provida Mater*.

1.6 *Mandato pontificio (1996)*

Con lettera poi del seguente 24 febbraio 1996¹⁵ dell'Ecc.mo Sostituto della Segreteria di Stato veniva comunicato che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II riteneva molto opportuno, «al fine di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio», che la Segnatura Apostolica emanasse

un'Istruzione sui processi matrimoniali, essendo passati vari anni dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, e che Sua Santità aveva disposto che la redazione del

¹⁵ Prot. n. 388.342: nella posizione 26792/96 VAR, doc. 1. Tutta la corrispondenza della Prima Commissione si trova in questa posizione nella prima scatola d'archivio.

primo progetto di testo fosse curata da una Commissione interdicasteriale, con la partecipazione dei Tribunali della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, e [del] Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi [...] La stessa Commissione sarà presieduta da uno dei rappresentanti del Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale spetterà di emanare l'Istruzione in parola a motivo del suo compito di vigilanza sui Tribunali, dopo che il documento sarà stato sottoposto all'approvazione del Santo Padre¹⁶.

Occorre fare subito tre annotazioni:

- La finalità specifica indicata era quella di «meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio». In altre parole: il Sommo Pontefice era mosso dalla convinzione che nella prassi di non pochi tribunali ci fosse «un disequilibrio a svantaggio della indissolubilità, cui rimediare»¹⁷. Si trattava di una impresa ardua, atteso il fatto che in diverse regioni del mondo con molte cause i tribunali per lo più continuavano ad ignorare che il Codice del 1983 aveva abrogato le *Norme «Americane»*¹⁸ nonché seguire una giurisprudenza dubbia. Di più, dopo la revoca della facoltà di dispensare dalla doppia conforme, fino ad allora in modo massiccio applicata, spesso la (reintrodotta) seconda istanza veniva ridotta in tali regioni ad una conferma meramente automatica e puramente formalistica.
- La commissione interdicasteriale doveva preparare una istruzione (cf. can. 34) ed il suo compito non venne ulteriormente specificato da parte dell'Autorità Superiore¹⁹. Co-

¹⁶ Il Proemio della *Dignitas connubii* (p. 14) insinua erroneamente che le Congregazioni per la Dottrina della Fede e per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti fossero già coinvolte nella Prima Commissione. Cf. F. DANEELS, «Una introduzione» (cf. nt. 1), 318, nt. 5. Per il testo dell'Istruzione vedi *Communicationes* 27 (2005) 11-92.

¹⁷ G.P. MONTINI, «Dall'istruzione» (cf. nt. 1), 40.

¹⁸ Cf. I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, I, Romae 1977, 243-260.

munque sia, il mandato non parlava di un decreto generale esecutivo (cf. cann. 31-33), di cui nel citato appunto dell'Ecc.mo Herranz, ed, inoltre, non faceva alcuna menzione della possibilità di sollecitare correttivi dal Legislatore alla legge vigente, di cui nella citata allocuzione tenuta poche settimane prima da Giovanni Paolo II alla Rota Romana.

– L'istruzione era da emanare dalla Segnatura Apostolica, a motivo della sua vigilanza sui tribunali, dopo l'approvazione del Sommo Pontefice.

2. La Prima Commissione

2.1 *Composizione*

Ciascuno dei tre menzionati Dicasteri doveva proporre alla Segreteria di Stato i nomi dei suoi rappresentanti per la Commissione, «che potrebbe essere composta da sei membri, due per ciascuno dei menzionati Dicasteri»²⁰. La sua proposta composizione venne approvata da Giovanni Paolo II²¹. I membri erano, da parte della Segnatura Apostolica il Rev.mo F. Daneels, o.praem., Presidente della Commissione, ed il Rev.do Ch.J. Scicluna, che dalla Commissione venne scelto come Segretario, da parte della Rota Romana i Rev.mi Prelati Uditori R. Funghini e J. Huber, e da parte

¹⁹ Il Proemio della *Dignitas connubii* (p. 14) racconta al riguardo della Prima Commissione che: «il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il giorno 24 febbraio 1996, nella Sua prudenza ritenne conveniente costituire una Commissione interdicasteriale incaricata di elaborare l'Istruzione, con gli stessi criteri e lo stesso metodo adottato per l'Istruzione *Provida Mater*». Il riferimento ai criteri ed al metodo della *Provida Mater* è già una interpretazione del mandato. Cf. F. DANEELS, «Una introduzione» (cf. nt. 1), 318, nt. 6.

²⁰ Cf. la citata lettera del 24 febbraio 1996, prot. n. 388.342: nella posizione 26792/96 VAR, doc. 1.

²¹ Cf. la lettera dell'Ecc.mo Sostituto del 15 marzo 1996, prot. 388.342: nella posizione 26792/96 VAR, doc. 3.

del Pontificio Consiglio i Rev.di Consultori U. Navarrete, S.I., e V. De Paolis, C.S.

2.2 Riunioni e metodo di lavoro

La Commissione si riunì ogni due settimane (tranne nel periodo estivo). Normalmente il Presidente, o talvolta per determinate questioni il R.P. Navarrete od il Rev.do Scicluna, facevano pervenire con due settimane di anticipo una bozza di articoli da esaminare nella seguente sessione. Spesso il R.P. Navarrete offriva prima della sessione le sue osservazioni scritte al riguardo. Si discuteva poi liberamente sulla materia proposta e quasi sempre si trovò l'unanimità per il testo concordato. Si rivedeva poi nella seguente sessione il verbale e, se del caso, i testi approvati nella sessione precedente. Quando un titolo dello schema era pronto, si procedeva ad una seconda lettura, e così di nuovo quando tutto lo schema era pronto²².

2.3 Il Primum Schema

Dopo 46 sessioni di lavoro la Commissione presentò nel febbraio 1999 il *Primum Schema a Commissione approbatum*²³ all'Ecc.mo Z. Grocholewski, diventato nel frattempo Prefetto della Segnatura Apostolica. Si trattava di un progetto per la Chiesa latina, che potrebbe favorire (l'eventuale) «futura stesura di un documento distinto per le Chiese orientali»²⁴. Assieme con detto schema veniva presentata una bozza di Proemio, preparata dal R.P. Navarrete su domanda del Presidente²⁵. Alcuni membri ave-

²² Cf. il *Verbale delle riunioni I-XLVI*, 28 maggio 1996 – 19 febbraio 1999, 423 pp.

²³ Pp. VII + 83; 308 artt. Il Proemio della *Dignitas connubii* (p. 14) non include questo schema tra gli schemi elaborati dalla Prima e Seconda Commissione.

²⁴ Cf. nel *Verbale*, n. 9, p. 4.

²⁵ Il titolo scelto da U. Navarrete era: «Primum Schema Introductionis ad Documentum Commissionis Interdicasterialis».

vano proposto delle correzioni, ma si decise, senza ulteriore discussione, di sottometerla «direttamente alla Superiore Autorità, che provvederà al riguardo»²⁶.

2.4 *Allocuzione alla Rota Romana (1998)*

Nel frattempo Papa Giovanni Paolo II, nell'allocuzione del 17 gennaio 1998 alla Rota Romana, aveva annunciato l'istituzione di «una Commissione Interdicasteriale incaricata di preparare un progetto circa lo svolgimento dei processi riguardanti le cause matrimoniali»²⁷. In questo contesto Egli aveva accennato anche alla necessità «che le cause matrimoniali siano portate a termine con la serietà e la celerità richieste dalla loro propria natura»²⁸. Tutto ciò veniva subito interpretato da alcuni²⁹ come l'annuncio di una prossima nuova normativa in materia per rinnovare, snellire e rendere più semplici i processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio, tanto più che il Sommo Pontefice nella Sua allocuzione alla Rota Romana del 1996 aveva fatto menzione di sollecitare «correttivi dal legislatore».

²⁶ Cf. nel *Verbale*, nn. 1781 e 1836, pp. 411 e 423.

²⁷ AAS 90 (1998) 781-785: n. 5, p. 784.

²⁸ AAS 90 (1998) 784. La Prima Commissione riteneva che l'Istruzione sarebbe stata un valido aiuto per tanti ministri poco esperti a trattare le cause con prontezza, ossia con maggiore celerità. Ritengo, inoltre, che già dal *Primum Schema* ci sono diverse indicazioni, che possono contribuire a detta maggiore celerità, come, per es., la possibilità del litisconsorzio (art. 102), la consulenza previa (art. 113 §2), la possibilità di proporre la formula del dubbio con la citazione (art. 127 §2), il rigetto in limine di una causa incidentale non correlata alla causa principale o evidentemente senza fondamento (artt. 220 e 222 §1), la dichiarazione della conformità equivalente delle decisioni (art. 291); cf. al riguardo gli artt. 102; 113 §1; 127 §2; 220 e 222 §1; 291 della *Dignitas connubii*.

²⁹ Cf., per es., M. CALVO TOJO, *Reforma del Proceso Matrimonial anunciada por el Papa*, Salamanca 1999; G.P. MAZZONI, «La procedura per la dichiarazione della nullità matrimoniale: ipotesi e prospettive», *Notiziario dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici, C.E.I.*, 3, n. 4, marzo 1999, 38-53.

2.5 *Proposta dell'ulteriore iter*

In una lettera del 10 marzo 1999³⁰ indirizzata a Giovanni Paolo II l'Ecc.mo Prefetto proponeva il seguente *iter*: a) consultazione delle Conferenze Episcopali della Chiesa latina; b) valutazione da parte della Commissione Interdicasteriale delle proposte e dei commenti ricevuti, «effettuando quelle emende al *Primo Progetto* che riterrà utili ed opportune»; c) esame del

Progetto Rivisto nella Plenaria della Segnatura Apostolica, inclusi i tre Capi Dicastero [...] In questa fase spetterà alla Plenaria esaminare le questioni di maggior rilievo e curare la stesura del *Testo Definitivo*, avvalendosi, se del caso, della collaborazione della Commissione Interdicasteriale;

d) presentazione del *Testo Definitivo* all'approvazione del Sommo Pontefice. Aggiungeva l'Ecc.mo Prefetto:

Per evitare che pervengano proposte stravaganti e che si sollevino di nuovo tutte le questioni già ampiamente discusse e risolte durante la preparazione del Codice, occorrerà comunque ricordare agli organi consultati che l'incarico dato alla Commissione Interdicasteriale era quello di preparare una normativa di attuazione dello stesso Codice che non cambiasse ma piuttosto integrasse le disposizioni del Codice vigente tenendo conto della natura propria e peculiare delle cause di nullità matrimoniale.

In fine, l'Ecc.mo Prefetto proponeva la concessione alla Segnatura Apostolica del «mandato, previsto al can. [3]0, di emanare il documento in parola come *decreto generale legislativo*».

2.6 *Consultazione di Conferenze Episcopali e Primum Schema Recognitum*

Lo schema fu proposto poi, d'intesa con l'Em.mo Cardinale Segretario di Stato, in modo riservato a 27 Confe-

³⁰ Prot. n. 26792/96 VAR, doc. 15.

renze Episcopali di diversi continenti. 22 Conferenze offrirono in un modo o in un altro il loro parere e le loro osservazioni al riguardo. La Commissione interdicasteriale «per il primo progetto» esaminò detti pareri ed osservazioni in 17 ulteriori sessioni, seguendo più o meno lo stesso metodo di prima, però con grande impegno del Segretario, che presentava ordinatamente i voti e le osservazioni pervenute. Siccome il voto generale sullo schema con le osservazioni ai singoli articoli era richiesto verso la fine di agosto 1999, si cominciò il 19 ottobre 1999 con l'esame delle 16 risposte pervenute. Delle risposte pervenute posteriormente si tenne conto dal momento del loro arrivo, ma nella sessione del 7 aprile 2000 vennero considerate le osservazioni non ancora considerate a suo tempo³¹. Anzi, quando si pensava d'aver finito la revisione del *Primum Schema*, arrivò il 6 maggio 2000 la risposta della Conferenza Episcopale della Spagna, cioè un lungo voto del Prof. Carmelo de Diego-Lora. Per il peso di detto voto, lo si esaminò in due ulteriori sessioni³². Finalmente, si poté presentare nel luglio 2000 il *Primum Schema Recognitum*³³ insieme con il documento riservato *Vota et Animadversiones Conferentiarum Episcoporum una cum modorum expensione ex parte Commissionis Interdicasterialis*³⁴.

2.7 Osservazioni delle Conferenze Episcopali

Il parere generale delle Conferenze consultate, che tenero conto della natura applicativa del documento, era ab-

³¹ Cf. nn. 3013-3099, pp. 618-633 nel *Verbale delle riunioni XLVII-LXIII, 19 ottobre 1999 – 26 maggio 2000*, pp. 424-674 (continua la paginazione del verbale delle precedenti riunioni).

³² *Verbale delle riunioni XLVII-LXIII*, nn. 3119-3333, pp. 638-674.

³³ Pp. V + 79; 308 artt. Gli artt. 183-192, 193-203, 204-213 del *Primum Schema* sono diventati adesso rispettivamente gli artt. 193-202, 203-213, 183-192, e rimarranno a questo posto nella *Dignitas connubii*.

³⁴ 272 pp.

bastanza positivo, ma diverse sembravano optare almeno implicitamente per un testo più innovativo, considerando lo schema proposto una occasione mancata. Alcune Conferenze esprimevano in modo più o meno chiaro un voto generale piuttosto contrario o chiedevano maggiore considerazione della natura propria delle cause di nullità matrimoniale (cf. can. 1691), rispetto al modello del processo contenzioso ordinario. Venivano posti anche quesiti sulla natura del documento da emanare. Lo schema proposto venne considerato inoltre da diverse Conferenze troppo dettagliato (ma talvolta chiedevano poi più dettagli su determinati punti). Riguardo alle proposte più concrete giova menzionare un accenno all'abolizione della doppia conforme, l'estensione dei casi in cui si possa ricorrere al processo documentale, il mancato snellimento dei processi di nullità matrimoniale, l'abolizione della clausola «*dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat*» per poter adire il foro della parte attrice, la deroga alla necessità dei titoli accademici, il superamento della necessità del giudice collegiale nel secondo grado, la possibilità del giudice unico laico e del laico presidente del collegio³⁵.

2.8 *Intento della Prima Commissione*

L'intento, però, della Prima Commissione venne espresso chiaramente nella presentazione sia del primo schema che di quello rivisto³⁶, cioè che il suo compito era quello di proporre la prima redazione di uno schema di documento da emanare per mandato del Sommo Pontefice, che desse «una normativa di attuazione specifica del Codice», come a suo tempo l'aveva fatto la *Provida Mater*. In altre parole:

³⁵ Cf. soprattutto, *Verbale*, nn. 1448-1880, pp. 427-431, et *Vota et animadversiones Conferentiarum Episcoporum...*, pp. 4-17 con l'appendice pp. 272-276; G.P. MONTINI, «Dall'istruzione» (cf. nt. 1), 37.

³⁶ Le presentazioni degli schemi sono firmate dal Presidente e dal Segretario. Non furono esaminate dall'intera Commissione.

la Prima Commissione, trattandosi di un'Istruzione che non può derogare alla legge, riteneva che non fosse il suo compito rivedere la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983 concernente le cause di nullità matrimoniale e perciò non voleva riaprire le questioni alle quali il Codice aveva dato una risposta chiara, ma voleva piuttosto offrire uno schema di documento per la retta applicazione della normativa codiciale in materia. L'intento era dunque quello, tenendo però conto della natura propria dei processi di nullità matrimoniale (cf. can. 1691), attese anche sia alcune allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota Romana che la giurisprudenza e la prassi della Segnatura Apostolica e della Rota Romana³⁷, di riunire in un solo documento la normativa vigente, che si trova in diversi luoghi nel Codice. Attenta la natura propria di detti processi, non si trattava comunque di una trascrizione meramente servile delle norme codiciali. Tale documento doveva guidare i giudici e gli addetti dei tribunali a svolgere bene ed anche, salva sempre la giustizia, con prontezza il loro compito. Per quanto concerne la suddetta natura propria di dette cause, si diceva espressamente che esse riguardano la dichiarazione del fatto giuridico della invalidità del matrimonio e che esse non richiedono che ci sia una lite o controversia tra i coniugi interessati. Lo schema, perciò, aveva evitato, per quanto possibile, termini come per es. «lite», «controversia», «parte avversaria». Comunque, per trovare più facilmente la verità riguardante l'asserita nullità del matrimonio e per tutelare adeguatamente il diritto di difesa, lo schema insisteva sulla somma convenienza dell'intervento dei due coniugi e sul momento della funzione del difensore del vincolo

³⁷ Sorprende che nel Proemio della *Dignitas connubii* (p. 14) si faccia riferimento soltanto alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, ma non alle allocuzioni del Sommo Pontefice alla Rota Romana, che pure vengono citate in nota agli artt. 167 §1; 203 §1 e 218. Cf. F. DANEELS, «Una introduzione» (cf. nt. 1), 334.

in queste cause. Infine, si lasciava alla competente Autorità la decisione sulla natura e l'autorità del documento da emanare.

2.9 *Norme praeter legem*

Oltre le innovazioni accennate, va notato che la Prima Commissione, anche se non poteva proporre norme *contra legem*, riteneva nondimeno di poter proporre norme *praeter legem*. Così, per esempio, già il *Primum Schema* a) si opponeva, seguendo la prassi della Segnatura, all'indebito cumulo di funzioni nello stesso tribunale oppure in un tribunale e nel suo tribunale d'appello (cf. art. 36 §§1-2), b) insinuava la possibilità del litisconsorzio (cf. art. 102); c) insisteva che in ciascuna diocesi ci fossero dei periti, distinti dai ministri del tribunale, che potessero curare la consulenza previa (art. 113 §2), d) ammetteva la possibilità della conformità equivalente (art. 291 §2)³⁸.

2.10 *Nota della C.E.I.*

Siccome nella risposta della Commissione Episcopale per i problemi giuridici della CEI, trasmessa il 21 settembre 1999 dall'Em.mo Card. C. Ruini, si prospettava di presentare successivamente «una riflessione appropriata, che investe aspetti più sostanziali e che prospetta soluzioni maggiormente innovative», l'Ecc.mo Z. Grocholewski chiese il 29 settembre 1999 «di avere quanto prima notizie concrete»³⁹. Una nota elaborata da detta Commissione Episcopale venne inviata il seguente 21 ottobre⁴⁰. Va detto che

³⁸ Cf. gli stessi artt. nel *Primum Schema Recognitum*, il quale all'art. 23 aggiungeva il §2, indicando nel caso di un tribunale interdiocesano la possibilità di costituire in ciascuna diocesi una sezione istruttoria. Cf. anche sopra la nt. 28.

³⁹ Prot. n. 26792/99 VAR, doc. 18.

⁴⁰ Cf. la lettera (con allegato) dell'Em.mo Card. C. Ruini, Presidente della C.E.I., del 21 ottobre 1999, prot. n. 1283/99: nella posizione 26792/99 VAR, doc. 18.

la Prima Commissione di fatto si era in parte mossa secondo quanto proposto, come, per esempio, per la raccomandazione dell'istituzione di «un servizio di consulenza previa». Ma non aveva ritenuto poter considerare proposte simili a quella nella nota presentata di «verificare la coerenza assoluta della norma che assegna alla competenza di un collegio di tre giudici l'esame di una causa di nullità in ogni grado di giudizio e l'opportunità di mantenere o meno la rigida inderogabilità della doppia sentenza conforme». Detta nota non fu però mai presentata alla Prima Commissione, ma per un disguido sepolta in Segnatura nella posizione sui Tribunali Regionali Italiani⁴¹, dove fu ritrovata il 28 maggio 2001. La Seconda Commissione, invece, ne tenne conto.

2.11 *Periodo di pausa*

Il 15 novembre 1999 il futuro Cardinale Z. Grocholewski divenne Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica ed il giorno seguente l'Ecc.mo M.F. Pompedda Prefetto della Segnatura Apostolica. Da quel momento la Prima Commissione di fatto cessò⁴². Seguiva poi un silenzio⁴³ alquanto strano, perché negli anni precedenti la Se-

⁴¹ Prot. n. 26792/99 VAR, doc. 18, nota del Segretario.

⁴² Secondo la richiesta dei Superiori della Segnatura del 13 settembre 2000, prot. n. 26792/96 VAR, doc. 25, l'Ecc.mo Sostituto con lettera del 19 settembre 2000, prot. n. 482.846, *ibid.*, doc. 26, fece pervenire ai membri della Prima Commissione un «segno di apprezzamento per il significativo lavoro svolto».

⁴³ In qualche senso interrotto dopo quasi un anno: in un plico con documenti lasciato dal'Em.mo Pompedda nell'autunno del 2004 e rimesso negli atti (scatola 26), si trova un fascicolo «Appunti per l'Ecc.mo Prefetto (7 ott. – 6 nov. 2000)» con appunti di Don Montini del 7 ottobre 2000, di F. Daneels del 4 novembre 2000 e di Mons. Punderson del 6 novembre 2000, sostanzialmente sulla questione come procedere ulteriormente. Sembra trattarsi di appunti in quel tempo richiesti dall'allora Ecc.mo Prefetto, ma da quanto segue, risulta che egli non ha dato seguito a quanto proposto.

greteria di Stato aveva insistito di finire il lavoro al più presto possibile⁴⁴.

3. L'intermezzo della Seconda Commissione

3.1 *Costituzione della Seconda Commissione*

Divenuto Cardinale il 21 febbraio 2001, L'Em.mo Pompedda ebbe il 19 aprile 2001 un colloquio con l'Em.mo Segretario di Stato sulla necessità o opportunità di procedere⁴⁵. Seguì il 4 maggio un incontro con l'Ecc.mo J. Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e l'Ecc.mo R. Funghini, Decano della Rota Romana. Ne riferisce l'Em.mo Pompedda nella sua lettera del 23 maggio 2001 all'Em.mo Cardinale Segretario di Stato:

abbiamo concordemente convenuto nel ritenere, oltre che opportuna, assai utile la pubblicazione del documento. Tra le diverse ragioni dell'utilità si possono richiamare: la necessità di eliminare o di prevenire gli abusi più volte riscontrati nella prassi di alcuni Tribunali ecclesiastici [...]; inoltre la convenienza di raccogliere tutta la normativa specifica riguardante i processi matrimoniali in un testo, il più possibile chiaro e completo, che sia di pratico aiuto agli operatori degli stessi tribunali. Tuttavia, l'analisi della attuale bozza ha fatto anche ritenere che sia necessario un accurato riesame del documento, sia per rendere il medesimo più essenziale sia per approfondire maggiormente il valore e le implicanze delle obiezioni e dei suggerimenti pervenuti dalle Conferenze Episcopali.

⁴⁴ Cf. d'una parte le lettere dell'Em.mo Cardinale Segretario di Stato del 3 e del 17 aprile 1997, prot. n. 410.983, del 21 gennaio 1999, prot. n. 446.443, e dell'altra parte le risposte della Segnatura Apostolica del 7 aprile 1997 e 25 gennaio 1999 (tutte nella posizione 26792/96 VAR, doc. 5, 6, 7, 12, 13).

⁴⁵ Per tutto questo paragrafo, cf. la lettera del 23 maggio 2001, prot. n. 26792/01 VAR: nell'archivio nella scatola 25 in un fascicolo separato «Corrispondenza della Nuova Commissione. I», doc. NC 1 (i documenti citati nelle note seguenti con la sigla «doc. NC» si trovano in questo fascicolo).

Si proponeva poi la costituzione di una nuova Commissione, con il coinvolgimento anche della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e quella per la Dottrina della Fede. A detta nuova Commissione doveva «essere affidato l'incarico di esaminare e di proporre eventuali norme integrative o in deroga dell'attuale legislazione canonica, qualora ciò fosse ritenuto veramente indispensabile». Si prospettava in fine «l'elaborazione del progetto normativo definitivo, la cui qualifica formale sarà da valutarsi e da decidersi in ragione dei suoi contenuti e della finalità».

Nella sua risposta del 16 giugno 2001, prot. n. 495.435, l'Em.mo Segretario di Stato accoglieva la proposta, ma non diceva niente circa eventuali deroghe alla normativa vigente⁴⁶. L'Em.mo Cardinale Prefetto della Segnatura Apostolica interpellava al riguardo il 19 giugno seguente il Cardinale Segretario di Stato in un colloquio telefonico. Ne riferisce Mons Scicluna:

È stato concordato che: a) la nuova Commissione sarà convocata e presieduta dal Cardinale Prefetto della Segnatura Apostolica; b) alla nuova Commissione viene concessa la facoltà di rivedere e di derogare alcune norme del diritto vigente a condizione che le conseguenti innovazioni non sovvertano il sistema processuale canonico attuale⁴⁷.

3.2 *Composizione della Seconda Commissione*

Con lettere del 22 giugno 2001, prot. n. 26792/96 VAR⁴⁸, si chiedeva ai Capi Dicasteri interessati di far conoscere i nomi dei due membri designati dal rispettivo Dicastero, con l'osservazione: «Sarà del tutto opportuno che tra i membri designati figurino uno dei Prelati Superiori».

⁴⁶ Nel fascicolo citato nella nt. precedente, doc. NC 2.

⁴⁷ «Corrispondenza della Nuova Commissione. I» (cf. nt. 45), doc. NC 3: «Nota del Segretario» del 20 giugno 2001.

⁴⁸ «Corrispondenza della Nuova Commissione. I» (cf. nt. 45), doc. NC 4.

La nuova Commissione, sotto la presidenza dell'Em.mo Pompedda, aveva poi i seguenti membri: per la Congregazione per la Dottrina della Fede il Rev.mo P. G.F. Girotti, O.F.M. Conv., Sottosegretario, e Mons. A.R. McCormack, per la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Mons. P. Pallath ed il Rev.do P. Amenta, per la Segnatura Apostolica il Rev.mo F. Daneels, Promotore di Giustizia, e Mons. Ch.J. Scicluna, Promotore di Giustizia sostituto, per la Rota Romana l'Ecc.mo R. Funghini, Decano, e il Rev.mo Mons. A. Stankiewicz, Prelato Uditore, e per il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi l'Ecc.mo E. Davino, Consultore, e Mons. M. Marchesi, Sottosegretario⁴⁹. La funzione di Segretario venne svolta anche nella Seconda Commissione da Mons. Scicluna.

3.3 *Intento della Seconda Commissione*

La nuova Commissione, con il titolo «Nuova Commissione Interdicasteriale per la redazione del progetto definitivo di normativa sui processi di nullità del matrimonio»⁵⁰, si riunì una prima volta il 18 luglio 2001, nella quale si decise

di rivedere lo *Schema Recognitum* con il chiaro intento di offrire un documento integrativo e specificativo, presa in con-

⁴⁹ «Corrispondenza della Nuova Commissione. I» (cf. nt. 45), doc. NC 4-7.

⁵⁰ Dopo un colloquio con l'Ecc.mo Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e l'Ecc.mo Decano della Rota Romana, la nuova Commissione con il coinvolgimento di due altri Dicasteri fu proposta dall'Em.mo Pompedda all'Em.mo Cardinale di Stato, il quale accolse la proposta. Essa fu poi costituita dall'Em.mo Pompedda con i membri designati dai Capi Dicasteri. Non sembra, invece, che ci sia stata una previa intesa, almeno con gli Em.mi Prefetti delle due Congregazioni adesso interpellate, né l'approvazione da parte del Sommo Pontefice, a meno che si ritenga nel caso sufficiente l'intervento del Cardinale Segretario di Stato. Alla luce di quanto disposto all'art. 110 del Regolamento Generale della Curia Romana, non sembra quindi trattarsi di una Commissione Interdicasteriale nel senso stretto.

siderazione la natura particolare delle specifiche norme in modo speciale riguardanti l'*iter* processuale⁵¹.

Va annotato che la formula «un documento integrativo e specificativo» significava di fatto omettere le citazioni del Codice e limitarsi all'essenziale delle norme specifiche riguardanti i processi di nullità matrimoniale. Era inoltre sottinteso la possibilità di prendere in considerazione sia modifiche *praeter legem* che *contra legem*⁵².

3.4 Metodo di lavoro

Il metodo poi seguito era quello di individuare nello *Schema Recognitum* i principi da enunciare nel Proemio, le norme specifiche riguardanti le cause di nullità matrimoniali da assumere in una redazione breve ed essenziale nel nuovo schema e di eliminare le norme già presenti nel Codice di Diritto Canonico, nonché di introdurre delle norme innovative. Si prospettava quindi all'inizio «l'approvazione in forma specifica o la promulgazione pontificia della normativa»⁵³ e poi una «normativa *Motu Proprio data*»⁵⁴.

3.5 Il Novissimum Schema

Si procedette a ritmo serrato, sotto la guida dell'Em.mo Pompedda⁵⁵, che man mano conduceva sempre più il la-

⁵¹ *Verbale delle riunioni (2001-2002)*, pp. 132, vedi NC.0011, p. 8. Il testo del verbale in stretto senso consta di 132 pp., è spesso intercalato con voti ed altra documentazione, senza numero di pagine. Nell'archivio scatola 25.

⁵² Cf. *Verbale delle riunioni (2001-2002)* (cf. nt. 51), NC.0009-0011, pp. 5-8, passim.

⁵³ *Verbale delle riunioni (2001-2002)* (cf. nt. 51), NC.0009, p. 5.

⁵⁴ *Verbale delle riunioni (2001-2002)* (cf. nt. 51), NC.0432, p. 112.

⁵⁵ Egli riferì il 27 novembre 2001 all'Em.mo Cardinale Segretario di Stato sui lavori della Nuova Commissione: cf. doc. NC 8 e la risposta dell'Em.mo Sodano del 4 gennaio 2002, prot. n. 495.435, doc. NC 8A.

voro della Commissione in modo direttivo⁵⁶. Dopo 25 riunioni, dal 18 luglio 2001 al 4 maggio 2002, la nuova Commissione finì il suo lavoro. Nel *Novissimum Schema*⁵⁷ preparato, dopo una *Nota Praevia* («Il testo riferisce gli articoli approvati dalla maggioranza della Nuova Commissione. Per le varianti o per le proposte alternative si veda nel Verbale delle Riunioni»), seguono in 21 pp. appena 47 articoli con l'indice. Va rammentato che lo *Schema Recognitum* contava 308 articoli (con l'indice in 79 pp.). Negli atti si trova anche un breve fascicolo «Articoli da includere nel *Proemio* del *Novissimum Schema*»⁵⁸, che raccoglie undici articoli (se del caso con qualche modificazione) dello *Schema Recognitum* con inoltre un rimando generale al diritto codiciale per quanto non previsto dal *Novissimum Schema*.

3.6 Norme deroganti e norme proprie

Detto schema indica esplicitamente le seguenti norme come deroganti al diritto vigente: a) l'abolizione per il foro della parte attrice della clausola «*dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat*» (art. 3); b) la possibilità per un diacono di essere nominato Vicario giudiziale o Vicario giudiziale aggiunto (art. 8); c) la possibilità che un giudice laico che fa parte del collegio in

⁵⁶ Cf., per es., nel *Verbale delle riunioni* (2001-2002), NC.0213, p. 72.

⁵⁷ Al riguardo di questo schema cf., per es., L.G. WRENN, «A New Procedural Law for Marriage Cases?», *The Jurist* 62 (2002) 208-210; P. AMENTA, «Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*», in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniali in onore di Piero Antonio Bonnet*, Città del Vaticano 2012, 39-57.

⁵⁸ Si trova nella scatola 25 presso la Segnatura Apostolica e si tratta di una raccolta delle diverse indicazioni al riguardo sparse nel *Verbale*. Porta l'anno 2002, ma non vengono indicati il giorno ed il mese. Non è stata spedita il 5 luglio 2002 all'Em.mo Cardinale Segretario di Stato assieme con gli esemplari del *Novissimum Schema* e del *Verbale*, forse perché non esisteva ancora.

qualche caso possa presiederlo (art. 9); d) la necessità dell'approvazione dei procuratori da parte del Moderatore del tribunale (art. 18); e) l'abolizione della conclusione in causa (art. 41), f) nonché del diritto del difensore del vincolo di replicare alle risposte delle parti (*ivi*); g) la deroga alla doppia conforme qualora la causa sia stata giudicata da un tribunale collegiale, questo la favorisca, né le parti né il difensore del vincolo si oppongano e il Moderatore del tribunale di prima istanza dia il suo consenso (art. 43 §2). Si segnalava inoltre esplicitamente alla Superiore Autorità che contro il rigetto del libello si ammette soltanto il ricorso dal preside al collegio o dal giudice unico al tribunale d'appello (art. 24)⁵⁹.

Vanno inoltre menzionate principalmente le seguenti norme proprie del *Novissimum Schema*: a) il divieto di esigere l'esibizione di perizie con la domanda di introduzione della causa (art. 22 §2); b) la possibilità di sospendere la causa, non soltanto per probabile inconsumazione del matrimonio, ma anche per passare alla procedura per lo scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* (art. 30 §2); c) l'obbligo (e non soltanto più l'opportunità come all'art. 127 §2 degli schemi precedenti) di proporre con la citazione la formula del dubbio alle parti e al difensore del vincolo, stabilendo il termine di quindici giorni per la loro risposta scritta o, se del caso, il giorno della sessione *ad hoc*; d) il diritto delle parti di chiedere la esecutività della doppia

⁵⁹ Era prevista questa ulteriore nota per la Superiore Autorità all'art. 9: «La Nuova Commissione sottopone alla considerazione della Superiore Autorità l'eventuale possibilità di ammettere il *giudice laico* (cf. can. 1421, § 2) come *giudice unico* nelle cause NM, sia dietro decisione della Conferenza Episcopale a norma del can. 142[5], § 4 che nel Processo documentale a norma de[i] can[n]. 1686-1688» (cf. *Verbale delle riunioni (2001-2002)* (cf. nt. 51), 51-52, n. NC.0153). Questa ulteriore nota è stata soppressa nel testo definitivo del *Novissimum Schema* (ma non il doppio asterisco alla fine dell'art. 9), probabilmente perché mancava un aggancio negli articoli proposti.

conforme *ex sola parte dispositiva*, qualora la pubblicazione della decisione venga troppo ritardata (art. 45). Anche quest'ultime due norme sembrano contenere, almeno a prima vista, qualche deroga al diritto vigente.

Infine, non va dimenticato che quelle norme riprese dagli schemi precedenti sia per la nuova impostazione del documento che, se del caso, per la loro riformulazione venivano più fortemente messe in ribalta. Giova, per es., comparare l'art. 180 §2 degli schemi precedenti sul valore probativo delle dichiarazioni dei coniugi con l'art. 35 §2 del *Novissimum Schema*.

3.7 *Invio al Card. Segretario di Stato e consultazione*

In seguito ad una «intesa intercorsa nel colloquio del 18 giugno u.s.», l'Em.mo Pompedda inviò con lettera del 5 luglio 2002 all'Em.mo A. Sodano, Segretario di Stato «sei esemplari del progetto di nuove norme per i processi di nullità di matrimonio» e «sei esemplari dei verbali delle riunioni», osservando che «in essi potranno vedersi le motivazioni che hanno suggerito la formulazione dei singoli articoli». Aggiungeva:

Non appena l'Eminenza Vostra mi comunicherà che, uditi i Capi Dicasteri interessati, si potrà presentare il progetto al Sommo Pontefice, non mancherò di far avere il testo del Proemio che, ritengo, non soltanto darà ragione della nuova normativa, ma costituirà un indirizzo da tener presente da parte degli operatori dei tribunali ecclesiastici in materia⁶⁰.

Rispose l'Em.mo Segretario di Stato il 24 ottobre 2002: sono giunte in questi giorni alcune risposte dei Capi Dicastero interpellati da questa Segreteria di Stato. In esse è ma-

⁶⁰ Prot. n. 26792/96 VAR (in un plico separato «Corrispondenza: Segreteria di Stato – Segnatura Apostolica. II»). Era tra i documenti lasciati dall'Em.mo Pompedda nell'autunno 2004 (scatola 26).

nifestato il desiderio di poter esaminare, già in questa fase di consultazione, il testo del *Proemio* che accompagnerà il documento pontificio. Resto pertanto in attesa del testo citato⁶¹.

Esiste negli atti un esemplare, senza firma, del riscontro dell'Em.mo Pompedda del 26 ottobre 2002:

Non mancherò quanto prima di farLe pervenire la bozza del *Proemio*, che dovrebbe accompagnare il documento pontificio di promulgazione delle nuove norme [...] Ciò non fu fatto contestualmente all'invio del progetto, sia perché si attendevano eventuali osservazioni di cui tener conto nel *Proemio* stesso, sia perché dai verbali delle riunioni tenuti dalla Commissione Interdicasteriale risultano ben chiari i punti che sarebbero in esso trattati⁶².

Non essendo ancora pervenuto il testo promesso, l'Em.mo Card. Segretario di Stato insistette il 22 novembre 2002⁶³. Si trova negli atti presso la Segnatura, finalmente, soltanto una bozza di risposta e di un breve proemio del 9 dicembre 2002⁶⁴. In detta bozza del proemio vengono menzionati soltanto alcuni, ma non tutti i punti, a suo tempo indicati dalla nuova Commissione. Giova citare, comunque, un punto ritenuto nella bozza: «*Denique tandem principium esto generale, ubi lege hac specialis norma haud statuatur, applicari semper ac quolibet in casu debere CIC praescripta in re processuali*».

3.8 Schema non accolto

La nuova Commissione si aspettava che il *Novissimum Schema* sarebbe stato lo schema definitivo. Non fu così. Al

⁶¹ Prot. n. 517.238, in «Corrispondenza» (cf. nt. 60).

⁶² Prot. n. 26792/96 VAR, in «Corrispondenza» (cf. nt. 60). Si tratta di un esemplare di una lettera pronta per la firma e l'invio.

⁶³ Prot. n. 517.238, in «Corrispondenza» (cf. nt. 60).

⁶⁴ Prot. n. 26792/96 VAR, in «Corrispondenza» (cf. nt. 60). Si tratta chiaramente di un testo dell'Em.mo Pompedda.

riguardo posso soltanto annotare che detto schema, prospettato come normativa pontificia, «era caratterizzato da due principali aspetti: la brevità e il suggerimento di innovazioni rispetto al Codice»⁶⁵ e che senza proemio o almeno senza chiaro rimando al diritto codiciale era ambiguo. Esigeva «una notevole conoscenza del diritto processuale da parte dei destinatari» e nella sua brevità lasciava forse la porta aperta a «discrezione e libertà»⁶⁶. Inoltre, si scostava molto dall'intento proposto nella lettera del 23 maggio 2001 all'Em.mo Segretario di Stato, per esempio, di «racogliere tutta la normativa specifica riguardante i processi matrimoniali in un testo, il più possibile chiaro e completo, che sia di pratico aiuto agli operatori degli stessi tribunali». In ogni caso, sembra esserci un abisso tra questo schema ed il mandato originale dato da Giovanni Paolo II, come comunicato dall'allora Ecc.mo Sostituto della Segreteria di Stato il 24 febbraio 1996.

4. Al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

4.1 *Nuovo mandato pontificio*

Con lettera del 4 febbraio 2003 l'Em.mo Cardinale Segretario di Stato notificava all'Ecc.mo J. Herranz che il Santo Padre aveva disposto che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «emani un'Istruzione esplicativa della normativa vigente in materia di processi matrimoniali, evitando vere e proprie innovazioni delle norme attuali»⁶⁷. Riferisce Hallein che detta lettera inoltre stabiliva che il Pontificio Consiglio poteva avvalersi della cooperazione dei Dicasteri interessati, doveva tener conto del lavoro delle due Commissioni precedenti e indicava come finalità la tu-

⁶⁵ G.P. MONTINI, «Dall'istruzione» (cf. nt. 1), 37.

⁶⁶ G.P. MONTINI, «Dall'istruzione» (cf. nt. 1), 38.

⁶⁷ PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien* (cf. nt. 1), 95, nota 71. Egli riferisce il prot. n. 517.238 per la lettera della Segreteria di Stato.

tela dell'indissolubilità del matrimonio e aiutare i ministri dei tribunali, semplificando anche qualche norma processuale, ove opportuno⁶⁸. Quanto finora detto viene confermato da una lettera indirizzata a me l'8 febbraio 2003 dall'Ecc.mo Herranz:

il Santo Padre, in relazione allo studio in corso sulla normativa dei processi matrimoniali, non ritiene necessario un *Motu proprio* innovativo delle norme vigenti, ma ha disposto che questo Dicastero emani un'apposita *Istruzione* esplicativa delle medesime, tenendo conto del contributo delle due Commissioni che si sono già lodevolmente impegnate nell'esame di così delicata materia. L'*Istruzione*, che avrà come fine la tutela dell'indissolubilità del matrimonio, dovrà costituire un valido ausilio per gli operatori dei tribunali ecclesiastici, semplificando ove opportuno alcune norme processuali⁶⁹.

Giova fare subito qualche annotazione:

- Si tratta di un nuovo mandato pontificio, che fa passare il compito di emanare il documento dalla Segnatura Apostolica al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
- Il Pontificio Consiglio dovrà tener conto del lavoro delle Commissioni precedenti, ma si escludono innovazioni legislative, bocciando così di fatto il *Novissimum Schema*, menzionando però la possibilità di semplificare ove opportuno alcune norme processuali.
- Viene confermato il compito di emanare un'istruzione, specificando adesso chiaramente trattarsi di una istruzione esplicativa della normativa vigente, che deve costituire un valido ausilio per gli operatori dei tribunali ecclesiastici. Invece di «un'Istruzione esplicativa delle norme vigenti in materia di processi matrimoniali», si parlava di «una normativa di attuazione specifica della normativa» sia nell'allocuzione del Sommo Pontefice alla Rota Romana del 22

⁶⁸ PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien* (cf. nt. 1), 96.

⁶⁹ Prot. n. 8678/2003.

gennaio 1996 che nelle presentazioni degli schemi della Prima Commissione. C'è qualche differenza tra una normativa esplicativa e una di attuazione specifica.

– Viene ribadita la finalità principale di tutelare l'indissolubilità del matrimonio.

4.2 *Composizione della Terza Commissione*

La Terza Commissione ossia il gruppo di studio presso il Pontificio Consiglio⁷⁰ era composto dal suo Presidente l'Ecc.mo J. Herranz e del suo Segretario l'Ecc.mo B. Bertagna⁷¹, nonché da: l'Ecc.mo E. Davino (relatore generale), l'Ecc.mo R. Funghini, il Rev.mo Mons. A. Stankiewicz, il Rev.mo F. Daneels, Mons. Ch.J. Scicluna, Mons. Th.J. Fucinaro, il R.P. U. Navarrete, S.I., e Mons. J. Llobell. Dalla quattordicesima sessione partecipava al lavoro anche Mons. B.A. Hebda, appena nominato Sottosegretario del

⁷⁰ Il Proemio della *Dignitas connubii* (p. 14) parla di una Commissione Interdicasteriale. Anche se l'iscrizione dei verbali non è «Terza Commissione Interdicasteriale», ma semplicemente «Pontificium Consilium de Legum Textibus», ed il primo verbale comincia così: «Nella Sede del Pontificio Consiglio [...] si riunisce la Commissione di questo Pontificio Consiglio incaricata di redigere l'Istruzione esplicativa della normativa dei processi matrimoniali», si parlava poi di una Commissione Interdicasteriale (per es., nel verbale della tredicesima riunione, p. 16) e lo schema provvisorio poi distribuito ai membri portava il sottotitolo «Commissione Interdicasteriale per la redazione di progetto di Istruzione sui processi matrimoniali». Sembra però trattarsi piuttosto di una Commissione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, perché il fatto che nella Commissione c'erano membri dei cinque Dicasteri non significa ancora trattarsi di una vera Commissione Interdicasteriale (cf. l'art. 110 del Regolamento Generale della Curia Romana). Infatti, sono stato invitato a partecipare al lavoro direttamente dall'Ecc.mo Presidente del Pontificio Consiglio, senza alcun mandato dai Superiori della Segnatura Apostolica.

⁷¹ PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien* (cf. nt. 1), 97, nt. 77, riferisce che l'Ecc.mo Bertagna era presente nelle prime tre, nell'ottava e nelle ultime tre riunioni.

Pontificio Consiglio. Come attuario fungeva il Rev.do F. Vinaixa, assistito dalla quattordicesima sessione dal Rev.do E. Napolitano, entrambi ufficiali del Pontificio Consiglio⁷².

Mons. Ch.J. Scicluna era diventato nel frattempo Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, Mons. Fucinaro era ufficiale della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, F. Daneels Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica, l'Ecc.mo Funghini e Mons. Stankiewicz erano rispettivamente Decano e Prelato Uditore della Rota Romana, e l'Ecc.mo Davino ed il R.P. Navarrete consultori del Pontificio Consiglio, mentre Mons. Llobell era un noto professore di diritto processuale canonico. Va notato che l'Ecc.mo Funghini, F. Daneels⁷³ e Mons. Scicluna erano stati membri delle due precedenti Commissioni, il R.P. Navarrete della prima e l'Ecc.mo Davino e Mons. Stankiewicz della seconda.

⁷² Mentre per il verbale delle prime tre sessioni i singoli membri potevano suggerire spontaneamente correzioni, soltanto a partire della quinta sessione veniva chiesto se ci fossero delle osservazioni al verbale della sessione precedente e, ammesse le dovute correzioni, si procedeva all'approvazione.

⁷³ PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien* (cf. nt. 1), 96, nota 75: «F. Daneels e Ch.J. Scicluna [...] n'étaient pas présents pendant la première réunion (18 février 2003) de cette troisième commission, mais les membres proposaient qu'il soient convoqués puisqu'ils connaissent bien le texte des trois premiers schémas». In realtà ero stato, invece, invitato già per la prima riunione ma impedito quel giorno, mentre dal verbale della prima riunione risulta che si presumeva semplicemente sia la mia partecipazione che quella di Mons. Scicluna nel lavoro allora distribuito. D'altra parte è vero che ho accettato l'invito di partecipare ai lavori soltanto dopo un colloquio con l'Ecc.mo Herranz, perché volevo prima chiarezza su quanto s'intendeva fare. Detto colloquio si è potuto avere soltanto il 19 febbraio 2003, cioè un giorno dopo la prima sessione della Commissione.

4.3 *Intento e metodo di lavoro*

In una prima sessione, il 18 febbraio 2003, tenendo conto del mandato conferito, si è concordato che si doveva redigere un documento simile alla *Provida Mater*. Indicava però l'Ecc.mo Presidente che «dopo vent'anni di esperienza si possa dare attuazione alle norme»⁷⁴. Non veniva posta la questione se potesse trattarsi di una istruzione o di un decreto generale esecutivo, ed infatti si ometteva in seguito semplicemente l'alternativo «decreto» accanto a «istruzione» nei primi articoli dello *Schema Recognitum*. Non si prospettava l'approvazione *in forma specifica* del documento. Come metodo di lavoro si prese come base lo *Schema Recognitum* della Prima Commissione, facendo attenzione a quanto detto al riguardo dei singoli punti nel *Novissimum Schema* della Seconda Commissione. A ciascun membro della Commissione veniva assegnato poi qualche titolo dello *Schema Recognitum*, con il compito di preparare delle osservazioni ed eventuali proposte per migliorarlo.

4.4 *Stesura dello Schema definitivo*

Si procedette quindi ad un attento riesame dello *Schema Recognitum*, tenendo conto del *Novissimum Schema* e nella seconda parte della tredicesima sessione del 14 novembre 2003 si valutavano le osservazioni fatte ad uno schema provvisorio, che indicava i cambiamenti introdotti⁷⁵. Tenendo conto delle osservazioni approvate, si procedette alla stesura del nuovo schema, che fu inviato ai singoli membri, affinché potessero, se del caso, proporre ulteriori osservazioni. Il Pontificio Consiglio inviò poi il 15 dicembre 2003

⁷⁴ Verbale della prima sessione, p. 2.

⁷⁵ Esisteva già una sinossi fino all'art. 262 dello *Schema Recognitum* della Prima Commissione e il suo testo emendato presso il Pontificio Consiglio. Qualche osservazione a questa sinossi era già stata presentata.

in modo riservato lo schema⁷⁶ ai Dicasteri e Tribunali Apostolici interessati⁷⁷. Va notato che lo schema inviato a loro per la consultazione conteneva la bozza di introduzione a suo tempo preparata su domanda della Prima Commissione. Per un primo esame di una sinossi delle loro osservazioni⁷⁸ si costituì un *parvus coetus*, composto dagli Ecc.mi Herranz, Bertagna e Davino, nonché da Mons. Hebda, il Rev.mo Daneels, Mons. Scicluna e P. Navarrete, che si riunì il 12 e 16 marzo 2004, prima di due ulteriori sessioni della Commissione plenaria nel mese di maggio 2004⁷⁹. Fu allora la prima volta che si discusse il progetto di Proemio. Introdotte le correzioni proposte ed accettate sia nel Proemio che in vari articoli, si divenne poi alla stesura del testo definitivo⁸⁰. Va notato che nella quattordicesima sessione si discusse di nuovo se chiedere l'approvazione *in forma specifica* dell'intero testo o almeno dell'articolo concernente la conformità equivalente delle decisioni, ma attesa la natura di una istruzione ed inoltre tenendo presente

⁷⁶ Come allegato al prot. n. 9111/2003.

⁷⁷ La lettera prot. n. 9111/2003 indirizzata alla Segnatura Apostolica si trova, con lo schema allegato, nella posizione 35590/04 VAR.

⁷⁸ Per le osservazioni della Segnatura Apostolica, inviate il 23 gennaio 2004, cf. prot. n. 35590/04 VAR.

⁷⁹ PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien* (cf. nt. 1), 96, nota 74, parla di una ultima riunione della Commissione il 18 gennaio 2005, che a me non risulta. Quel giorno, invece, mi si interpellò per telefono sull'inserzione nella prima riga del Proemio di «inter baptizatos», essendo il testo definitivo già in corso di stampa.

⁸⁰ Per la storia della redazione della *Dignitas connubii* presso il Pontificio Consiglio si deve tener presente: a) lo schema provvisorio discusso in Commissione il 14 novembre 2003 (per gli artt. 1-262 esisteva già la sinossi menzionata nella nota 74); b) lo schema inviato dopo detta riunione ai membri della Commissione; c) lo schema inviato il 15 dicembre 2003 ai Dicasteri e Tribunali interessati; d) lo schema con le proposte del «parvus coetus» discusso nelle sessioni plenarie della Commissione nel maggio 2004; e) il testo inviato il 21 giugno 2004 all'Em.mo Cardinale Segretario di Stato; f) il testo pubblicato.

che secondo il can. 1691 si deve tener conto della natura propria del processo di nullità matrimoniale, si decise di non chiedere alcuna approvazione *in forma specifica*⁸¹.

4.5 *Vari contributi allo Schema definitivo*

Il testo definitivo riprende la struttura dello *Schema Recognitum* della Prima Commissione, ha lo stesso numero di articoli, cioè 308, e ne riprende la grande maggioranza senza alcun cambiamento, mentre negli articoli corretti non di rado si tratta soltanto di correzioni puramente stilistiche o tecniche⁸².

In diversi articoli la Terza Commissione ha preferito, talvolta con ulteriori modifiche, la formulazione del *Novissimum Schema* della Seconda Commissione⁸³.

Ma ci sono inoltre apporti originali e sostanziali provenienti da detto schema, dei quali i principali mi sembrano: a) l'obbligo del tribunale di dare ai due coniugi la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica⁸⁴; b) la possibilità che un ministro del tribunale svolge la consulenza previa, con il divieto, però, di svolgere poi l'ufficio di giudice o difensore del vincolo nel caso⁸⁵; c) il divieto di esigere l'esibi-

⁸¹ Cf. il verbale di detta riunione, pp. 5-10.

⁸² Va però notato che anche una piccola modifica può essere significativa, come, per es., l'aggiunta «*probatoria*» fatta dalla Terza Commissione ad «*alia elementa*» nell'art. 180; si riteneva trattarsi di una aggiunta esplicativa (cf. l'allegato al prot. n. 9268/2004, p. 3; allegato inviato ai membri della Commissione prima della quattordicesima riunione).

⁸³ Cf. gli artt. 37; 57 §2; 93; 99 §2; 101 §4; 113 §4; 157 §3 sia dello *Schema Recognitum* (tranne per qualche paragrafo poi aggiunto) che della *Dignitas connubii* rispettivamente con gli artt. 7; 11; 13 §2; 14 §2; 17 §4; 15 §3; 33 del *Novissimum Schema*. Non pretendo che questo elenco sia completo e neanche che la nuova formulazione presa dal *Novissimum Schema* non contenga alcuna innovazione.

⁸⁴ Cf. l'art. 16 §1 del *Novissimum Schema* con gli artt. 101 §1 e 112 §1 sia dello *Schema Recognitum* che della *Dignitas connubii*.

⁸⁵ Cf. l'art. 15 §2 del *Novissimum Schema* con l'art. 113 §2 della *Dignitas connubii*. Questa norma non c'era nello *Schema Recognitum*.

zione di perizie assieme alla domanda giudiziale⁸⁶; d) la norma che contro il rigetto del libello da parte del preside del collegio c'è soltanto il ricorso al collegio e non al tribunale d'appello⁸⁷; e) l'indicazione che non si fa alcuna notifica di atti alla parte, di cui dopo seria investigazione rimane ignoto il luogo dove abita⁸⁸; f) il divieto di addurre e ammettere «*probationes quae sive in se sive quoad modum acquisitionis sint illicitae*»⁸⁹; g) le gravi cautele riguardanti le prove sotto segreto⁹⁰.

Ma ci sono anche apporti originali della Terza Commissione, dei quali i principali mi sembrano i seguenti: a) il nuovo §3 all'art. 101, con la determinazione che nel caso di gratuito patrocinio spetta al preside del collegio nominare l'avvocato e il procuratore d'ufficio; b) la riformulazione dell'art. 209, sulle questioni da porre al perito ed il suo compito nelle cause di incapacità secondo il can. 1095; c) la nuova redazione dell'art. 251 sul divieto eventual-

Va notato che nell'art. 113 §2 dello *Schema Recognitum* si raccomandava che in ciascuna diocesi ci fossero periti, distinti dai ministri del tribunale, che potessero svolgere la consulenza previa; l'art. 113 §1 della *Dignitas connubii*, che riprende l'art. 15 §1 del *Novissimum Schema*, non ha più l'esplicito riferimento a ciascuna diocesi e tale riferimento era importante per i tribunali interdiocesani.

⁸⁶ Cf. l'art. 22 §2 del *Novissimum Schema* con l'art. 116 §3 della *Dignitas connubii*. Questa norma non c'è nello *Schema Recognitum*.

⁸⁷ Cf. l'art. 24 del *Novissimum Schema* con l'art. 124 §1 sia dello *Schema Recognitum* che della *Dignitas connubii*.

⁸⁸ Cf. l'art. 26 §4 del *Novissimum Schema* con l'art. 134 §4 della *Dignitas connubii*. Questa esplicitazione non c'era nello *Schema Recognitum*; cf. comunque l'art. 132 sia dello *Schema Recognitum* che della *Dignitas connubii*.

⁸⁹ Cf. l'art. 31 del *Novissimum Schema* con l'art. 157 §1 sia dello *Schema Recognitum* che della *Dignitas connubii*.

⁹⁰ Cf. l'art. 32 del *Novissimum Schema* con l'art. 157 §2 della *Dignitas connubii*. Questa norma non c'era nello *Schema Recognitum*; cf. comunque gli artt. 230 e 234 sia dello *Schema Recognitum* che della *Dignitas connubii*, esplicitamente citati nell'art. 157 §2 del testo definitivo.

mente da apporre ad una sentenza, con la specificazione che l'Ordinario competente nel caso è quello del luogo in cui il nuovo matrimonio verrà celebrato; d) l'aggiunta «*vel tribunal superius*» nel terzo paragrafo dell'art. 291 sulla conformità equivalente⁹¹.

I suggerimenti, infine, dei Dicasteri e Tribunali interpellati hanno dato origine a correzioni tecniche per i rimandi e le note ed al perfezionamento di alcuni articoli. I punti più importanti mi sembrano: a) la sostituzione in diversi casi della generica parola «patrono» con «avvocato» oppure «procuratore», secondo la propria natura del compito da svolgere; b) riguardo alla conformità equivalente delle decisioni l'introduzione nell'art. 291 della formula «*super iisdem factis matrimonium irritantibus et probationibus*» nel §2 e della clausola introduttoria («*Salvo art. 136 et integro manente iure defensionis*») nel §3; c) la facoltà dell'Ordinario di rimettere al tribunale una decisione nulla, secondo quanto stabilito nel nuovo §2 dell'art. 300. A seguito, inoltre, di detti suggerimenti il Proemio non è stato soltanto corretto in diversi punti, ma arricchito con diverse aggiunte, per esempio sul rapporto tra il Codice e l'Istruzione e sul mandato dato al Pontificio Consiglio. Ritengo, infine, che la formula finale della *Dignitas connubii* (dopo l'art. 308) sia, almeno in parte, provocata da quanto richiesto da un organo consultato.

4.6 *Approvazione Pontificia e pubblicazione*

Il testo definitivo fu inviato il 21 giugno 2004 (prot. n. 9349) all'Em.mo Cardinale A. Sodano, Segretario di Stato, che con lettera del 13 novembre 2004 (prot. n. 517.238)

⁹¹ Qualora il tribunale «*quod alteram tulit*» non dichiarare la conformità equivalente e la causa arrivi al tribunale superiore, questo può vedere preliminarmente della conformità equivalente (cf., per es., i verbali della dodicesima riunione, pp. 3-6 e della tredicesima, p. 16). Il paragrafo, invece, non dice niente sulla possibilità d'appello.

comunicò il mandato del Sommo Pontefice di procedere alla pubblicazione dell'Istruzione, menzionando la approvazione da parte del Sommo Pontefice in *forma communi*⁹². L'Istruzione *Dignitas connubii*, che porta la data del 25 gennaio 2005 ed è firmata dall'Em.mo Presidente⁹³ e l'Ecc.mo Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, venne presentata infine nella sala stampa della Santa Sede l'8 febbraio 2005⁹⁴. È notevole la formula finale (dopo l'art. 308):

*Hanc instructionem, de mandato Summi Pontificis Ioannis Pauli II pro hac vice*⁹⁵ *dato, die 4 mensis february anni 2003, ab hoc Pontificio Consilio, arcte cooperantibus Congregationibus pro Doctrina Fidei et de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum atque Tribunalibus Signaturae Apostolicae et Rotae Romanae exarata, idem Romanus Pontifex, die 8 mensis novembris anni 2004 approbavit atque iussit ipsam statim a die publicationis ab universis ad quos pertinet servandam esse*⁹⁶.

Il Pontificio Consiglio nel frattempo aveva avviato la cura della traduzione dell'Istruzione nelle lingue più diffuse. Sembra, però, che la fretta per preparare dette traduzioni non ne abbia giovato alla qualità⁹⁷.

⁹² Cf. PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien* (cf. nt. 1), 98-99.

⁹³ L'Em.mo Julian Herranz era stato creato cardinale il 21 ottobre 2003.

⁹⁴ Per il testo della presentazione dell'Istruzione da parte dell'Em.mo Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio, e degli Ecc.mi Segretari degli altri Dicasteri coinvolti, vedi *Communicationes* 27 (2005) 93-106.

⁹⁵ Trattandosi di un mandato soltanto «*pro hac vice*» dato, rimane quindi alla Segnatura Apostolica la competenza per emanare ulteriori documenti generali esecutori concernenti la retta amministrazione della giustizia nei tribunali.

⁹⁶ Per la *Dignitas connubii* occorre tener presente il testo pubblicato in *Communicationes* 27 (2005) 11-92, che contiene alcune correzioni tecniche o grammaticali al testo prima reso pubblico.

⁹⁷ Il 30 giugno, con lettera prot. n. 9975/2005, il Pontificio Consiglio mi inviò le edizioni bilingui con accanto il testo latino (italiano, in-

5. Alcune considerazioni conclusive

5.1 *Normativa di attuazione specifica con mandato pontificio*

La storia della redazione della *Dignitas connubii* è stata abbastanza travagliata e lunga. Il mandato pontificio per la Prima Commissione era piuttosto generico, cioè di preparare un primo progetto di «Istruzione sui processi matrimoniali [...] al fine di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio». Ritengo che la Prima Commissione abbia interpretato questo compito alla luce sia dell'intenzione espressa già nel 1984, sia dell'appunto previamente consegnato al Sommo Pontefice da parte dell'Ecc.mo Herranz, sia dell'allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 22 gennaio 1996: la Segnatura prospettava nel 1984 un documento simile alla *Provida Mater*, l'Ecc.mo Herranz faceva menzione di «preparare un documento normativo analogo» a quella Istruzione e Giovanni Paolo II parlava di «una normativa di attuazione specifica del Codice», con esplicito riferimento alla medesima Istruzione. Dall'altra parte, il fatto che si doveva preparare un progetto di Istru-

glese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese). Osserva PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien* (cf. nt. 1), 626-627: «il y a de nombreux problèmes de traduction. Il est évident que les traductions ont du être faites dans un temps limité. Les traducteurs ont normalement utilisé les traductions existantes du code et ont parfois repris le texte de la traduction sans faire attention au fait que le texte en latin avait été modifié [...] Le fait que les traductions ne sont pas bien faites a comme conséquence d'affaiblir la valeur de ce vade-mecum». Va inoltre notato che è talvolta un compito molto difficile rendere nelle versioni le sfumature del latino. Così, per esempio, era stato scelto appositamente dalla Seconda Commissione l'avverbio «apud» all'inizio dell'attuale art. 113 §1 («Apud unumquodque tribunal sit officium vel persona») concernente il servizio di consulenza previa, proprio perché questo servizio può anche essere svolto da un vicino consultorio diocesano, ma questa sfumatura è completamente persa nelle traduzioni inglese, francese, spagnola e portoghese.

zione, cioè un documento di per sé non innovativo, e che nel mandato per la Prima Commissione non si faceva alcuna menzione della possibilità di sollecitare «correttivi dal legislatore» alla legge vigente, di cui nella citata allocuzione tenuta poche settimane prima, non faceva prospettare vere innovazioni. Sembra, al contrario, che la Seconda Commissione od almeno il suo Presidente, sia stata guidata proprio dall'intento di sollecitare «correttivi dal legislatore». L'iniziale proposta dell'Ecc.mo Pompèdda all'Em.mo Cardinale Segretario di Stato menzionava «la convenienza di raccogliere tutta la normativa specifica riguardante i processi matrimoniali in un testo, il più possibile chiaro e completo, che sia di pratico aiuto agli operatori degli stessi tribunali», ma prevedeva già la proposizione di «eventuali norme integrative o in deroga dell'attuale legislazione». Ottenuta da parte dell'Em.mo Cardinale Segretario di Stato l'approvazione scritta per la costituzione della Seconda Commissione e la concessione orale di poter introdurre delle innovazioni, l'Ecc.mo Pompèdda spingeva per un breve progetto di *Motu proprio* innovativo riguardante le cause di nullità matrimoniale, contenente soltanto le principali norme specifiche, con diverse innovazioni legislative. Ma questo non era l'intento di Giovanni Paolo II. La conseguenza è stato il passaggio del compito di emanare l'Istruzione al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che ha ricevuto un mandato pontificio chiaro e ben circoscritto prima di iniziare il suo lavoro e di nuovo un mandato pontificio chiaro per la pubblicazione della *Dignitas connubii*.

5.2 Una Istruzione?

Anche se il mandato ricevuto parlava di un progetto d'Istruzione, la Prima Commissione dubitava, attesa la normativa del nuovo Codice sugli atti amministrativi generali, se si trattasse di una istruzione, a norma del can. 33, o piut-

tosto di un decreto generale esecutivo, a norma dei cann. 31-32, e perciò metteva nelle bozze tra parentesi «decreto» accanto a «istruzione». Anzi, l'Ecc.mo Prefetto della Segnatura Apostolica nella lettera al Sommo Pontefice del 10 marzo 1999 proponeva la concessione del mandato, previsto al can. 30, per emanare un decreto generale legislativo. Non è stata accolta poi la proposta della Seconda Commissione di un *Motu proprio*. La Terza Commissione, infine, visto il mandato di emanare una Istruzione, non si pose più la questione sulla natura del documento.

5.3 *Approvazione in forma comuni*

Va inoltre notato che sia la Prima che la Terza Commissione, nella consapevolezza delle dispute sorte dopo la pubblicazione della *Provida Mater*, nondimeno scartavano l'ipotesi di chiedere l'approvazione *in forma specifica*.

5.4 *Problema principale delle cause N.M.*

Ho cercato di esporre la storia della redazione della *Dignitas connubii*, cioè di un documento contenente la normativa da osservare nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio. Non posso, però, non ribadire che il problema principale in rapporto alle cause di nullità matrimoniale non è tanto la normativa, quanto la mancanza di ministri ben preparati, che hanno il tempo ed i mezzi per dedicarsi all'esame delle cause e che capiscono la natura ed il vero senso delle dichiarazioni di nullità matrimoniale.

✠ FRANS DANEELS, o.praem.